

TI_GERICHTE 52.2019.269 vom 30. April 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-04-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2019.269

FR: TI_GERICHTE 52.2019.269 du 30 avril 2019

IT: TI_GERICHTE 52.2019.269 del 30 aprile 2019

Regeste

Tassa di soggiorno

Erwägungen

E. 1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 38 cpv. 1 della legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur; RL 941.100). La legittimazione attiva degli insorgenti, destinatari della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100) nonché la tempestività del gravame (art. 68 cpv. 1 LPAm) sono certe. Lo stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm).

E. 2.1

Le Organizzazioni turistiche regionali hanno il compito, tra gli altri, di incassare la tassa di soggiorno (art. 14 cpv. 2 lett. k LTur). La tassa di soggiorno è destinata esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista, dell'informazione e dell'animazione (art. 21 cpv. 1 LTur). Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), come ospiti in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza, camper e altri stabilimenti o veicoli analoghi (art. 21 cpv. 2 LTur). I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso; questo importo è compreso tra fr. 15.- e fr. 100.- per posto letto a seconda dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza (art. 21 cpv. 5 LTur). L'art. 14 cpv. 2 lett. j LTur delega il compito di stabilire l'aliquota per gli importi annuali fissi secondo l'offerta turistica esistente nel comprensorio di cui all'art. 21 cpv.

E. 2.2

La tassa di soggiorno rientra nel novero delle imposte speciali, denominate imposte di dotazione (Zwecksteuer), destinate a coprire esclusivamente determinate spese. Tale classificazione non la priva comunque delle sue caratteristiche di incondizionalità e di unilateralità. La specialità della destinazione non è altro che un limite posto alla libertà di prelievo e di disposizione da parte dell'Ente pubblico; i compiti di interesse generale che questo genere di imposta serve a finanziare sono strettamente delimitati (RDAT 1976 n. 94, pag. 128). L'obbligo di versare la tassa di soggiorno è indipendente dall'uso che l'ospite fa delle infrastrutture poste a sua disposizione (DTF 101 Ia 440). 3. 3.1. Come accennato in narrativa, gli insorgenti sostengono anzitutto che la legge, e meglio l'art. 21 cpv. 5 LTur, disattenda il principio di parità di trattamento nella misura in cui i proprietari di case per

vacanze sono tassati in funzione del numero di posti letto presenti nell'abitazione senza riguardo all'uso effettivo dei medesimi, rispettivamente, dell'immobile mentre che gli altri turisti vengono imposti in funzione dei pernottamenti effettivi di ogni singola persona. La discriminazione sarebbe d'altronde ancor più marcata dal fatto che i proprietari di appartamenti e case di vacanza sono già assoggettati per i medesimi immobili a molteplici tasse e imposte di altra natura, contribuendo dunque in maniera importante e continuata all'economia locale. Inoltre essi si troverebbero pure a dover pagare una tassa di soggiorno aggiuntiva per i pernottamenti realmente effettuati da eventuali ospiti e visitatori estranei al nucleo familiare. I ricorrenti criticano infine l'ammontare della tassa applicata dall'OTRB ritenendolo sproporzionato rispetto all'accessibilità della zona, che è difficilmente raggiungibile mediante mezzi pubblici e - in inverno - a causa del saltuario servizio di sgombero neve, nonché in riferimento alla scarsa offerta turistica esistente, non comparabile ad altre località quale ad esempio Bosco Gurin per cui la tariffa applicata è di fr. 60.-. 3.2. Preliminarmente va detto che, giusta l'art. 73 cpv. 2 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (Cost/TI; RL 101.000), i Tribunali non possono applicare norme cantonali contrarie al diritto federale. Pertanto, al fine di rispettare il principio della preminenza del diritto superiore, l'autorità di ricorso può esaminare la compatibilità di una norma di diritto cantonale con il diritto federale e internazionale e può paralizzarne l'applicazione in caso di esame di atti concreti. Non può invece annullarla o modificarla operando un controllo astratto (abstrakte Normenkontrolle) della norma stessa (STA 52.2017.385 del 6 febbraio 2019 consid. 4.2, 52.2016.200 del

E. 5

LTur. Giusta l'art. 13 cpv. 1 del regolamento della legge sul turismo del 17 dicembre 2014 (RLTur; RL 941.110) gli Enti turistici devono applicare criteri uniformi d'imposizione nel loro comprensorio o in zone particolari dello stesso.

E. 9

luglio 2018 consid. 2, 52.2016.598 del 30 marzo 2017 consid. 3.2; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 375 segg. e riferimenti). Fatta questa premessa, occorre rilevare che il duplice sistema impositivo previsto dall'attuale ordinamento (regime generale secondo il cpv. 4 dell'art. 21 LTur e regime particolare ex cpv. 5 del medesimo disposto; cfr. STA 52.2018.605 del 25 aprile 2019 consid. 2) non comporta per i proprietari di case di vacanze uno svantaggio contributivo rispetto agli ospiti delle varie strutture ricettive di cui all'art. 21 cpv. 2 LTur. Le tariffe applicate ai pernottamenti di ogni soggiornante, infatti, sono tendenzialmente più onerose di quelle imposte con il regime del forfait. A titolo di esempio per un appartamento o una residenza secondaria l'importo per ogni pernottamento è di fr. 2.- (art. 1 lett. c del decreto esecutivo sulle tasse turistiche del 14 settembre 2016; RL 941.120), che se rapportato ad un periodo di tre mesi ammonta a fr. 180.- per persona, a fronte di una tariffa annua forfettaria di fr. 70.- per posto letto nel comprensorio in questione. In ogni caso si deve pure considerare che la situazione in cui si trova chi utilizza una residenza secondaria di sua proprietà non è del tutto uguale rispetto a quella di chi invece alloggia quale turista presso una delle strutture ricettive di cui all'art. 21 cpv. 2 LTur, per cui il fatto che queste due categorie di turisti siano assoggettate ad un diverso regime contributivo non appare ancora lesivo del principio della parità di trattamento. Inoltre occorre tenere conto che per fissare l'ammontare delle tasse la giurisprudenza ammette l'adozione d'importanti schematizzazioni al fine di non complicare in modo sproporzionato l'incasso, specialmente quando differenziazioni non

sono giustificate dal loro ammontare. Ciò in considerazione del fatto che una valutazione economica del diritto di utilizzare le infrastrutture o una quantificazione precisa di vantaggi particolari è spesso alquanto difficile, se non impossibile. La determinazione precisa del numero di pernottamenti effettivi dei proprietari di immobili, così come dei membri delle loro famiglie e dei loro ospiti occasionali (anch'essi compresi nel forfait), sarebbe infatti possibile solo con un grande dispendio di tempo e di mezzi da parte dell'autorità di controllo, mentre che un simile esercizio risulta più agevole per quanto concerne gli ospiti delle altre strutture ricettive (STF 2C_1050/2017 del 15 aprile 2019 consid. 6.4.3, 2P.194/2006 del 7 agosto 2006 consid. 3; STA 52.2018.605 del 25 aprile 2019 consid. 2). D'altronde in materia di imposte di dotazione questo genere di schematizzazioni è in generale consentito e ampiamente diffuso, a condizione che il forfait così stabilito si avvicini il più possibile a quelle che sono, in generale, le circostanze concrete (STF 2C_1050/2017 del 15 aprile 2019 consid. 6.2 e rinvii). Tuttavia, in singoli casi è possibile che il sistema forfettario comporti delle divergenze rispetto al reale utilizzo dell'immobile; ciò risulta ad ogni modo ancora accettabile e deve essere ammesso nell'interesse di una semplificazione del sistema di riscossione del tributo (STF 2C_1050/2017 del 15 aprile 2019 consid. 6.4.4). Ora, per quanto riguarda il sistema vigente in Ticino, si osserva che le tariffe forfettarie, a differenza di altri Cantoni, sono calcolate in funzione dei letti presenti nell'abitazione ciò che, a non averne dubbio, dipende dalla volontà del proprietario e si riferisce all'uso potenziale della residenza che il contribuente intende fare. Ritenuto ad ogni modo che la tariffa massima consentita si basa su una media di 50 pernottamenti all'anno (fr. 100.- all'anno per posto letto da rapportare all'aliquota di 2.- per notte a persona per pernottamento), che nel caso concreto tiene conto di 35 pernottamenti all'anno (tariffa forfettaria di fr. 70.- per posto letto), il risultato che ne deriva appare tutto sommato sostenibile e non dà ancora luogo ad una lesione dei principi costituzionali invocati dagli insorgenti. D'altra parte se quest'ultimi ritengono, ciò che comunque di primo acchito non sembra, di fare un uso meno intensivo della loro abitazione, verosimilmente perché due posti letto non verrebbero mai usati, questo - come detto - non è rilevante ai fini della determinazione della tassa di soggiorno e ancor meno per stabilire il loro assoggettamento alla stessa. 3.3. Per quanto attiene alle tariffe applicate dall'OTRB, il cui ammontare - tutto sommato contenuto - rientra senz'altro nei limiti usuali per questo genere di tasse (cfr. DTF 121 I 273 consid. 5, 120 Ia 1 consid. 3f, 104 Ia 13), le critiche sollevate nel gravame risultano infondate. Da un lato, l'Ente ha previsto delle tariffe ridotte per le residenze che non dispongono di un accesso stradale, applicabili anche in caso di raggiungibilità limitata per periodi non trascurabili dell'anno (cfr. STA 52.2018.183 del 5 dicembre 2018 consid. 3.2), criterio che risulta pertanto sufficiente ai sensi dell'art. 21 cpv. 5 LTur. D'altro canto, l'art. 14 cpv. 2 lett. j LTur impone ai vari Enti turistici di stabilire gli importi annuali fissi secondo l'offerta turistica esistente nel comprensorio, per cui il fatto che in altri comprensori, in ragione di circostanze diverse (che non dipendono soltanto dall'esistenza di impianti sciistici in loco), vengano applicate delle altre tariffe sfugge a qualsiasi genere di critica. D'altronde, l'offerta turistica dell'intero comparto del Bellinzonese è di fatto rilevante, ciò che vale anche per la Valle Leventina e più specificatamente per la zona di Quinto dove è presente un'importante rete di itinerari pedestri della cui manutenzione l'Ente turistico regionale si occupa regolarmente garantendo così l'attrattiva del passeggio naturale. 4. 4.1. Visto quanto precede, il ricorso va respinto con conseguente conferma della decisione impugnata. 4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti, in quanto soccombenti (art. 47 cpv. 1 LPAm). All'OTRB, patrocinata da un avvocato, va

riconosciuta un'indennità a titolo di ripetibili, visto che la vertenza poneva delle questioni giuridiche sufficientemente complesse da giustificare la scelta di far capo all'ausilio di un legale (art. 49 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto . 2. La tassa di giustizia di fr. 500.-, già anticipata dai ricorrenti, resta a loro carico. 3. I ricorrenti verseranno all'Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese e Alto Ticino fr. 500.- a titolo di ripetibili. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente
Il vicecancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.